

Ente Erogatore Sicilia

Data di pubblicazione 22/02/1986

Oggetto L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.
Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano. (Titolo V - artt. 40 - 41)

Obiettivo Il Titolo V della L.R. 3/1986 disciplina le agevolazioni creditizie e contributive concesse dalla Regione per promuovere ed agevolare l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività, nonché il sorgere di nuove iniziative nel settore dell'artigianato.

Art. 40. La Regione eroga contributi in conto interessi agli artigiani che abbiano già chiesto contributi in conto interesse all'Artigiancassa S.p.A.

Art. 41. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a costituire presso l'Artigiancassa, previa stipula di apposita convenzione, un fondo per la concessione delle agevolazioni aggiuntive di cui all'art. 40.

Beneficiari Le agevolazioni sono concesse ai titolari di imprese artigiane, ai loro consorzi, alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Azioni La Regione concede contributi per abbassare il tasso di interesse a carico dell'artigianato sui contributi in conto interesse concessi dall'Artigiancassa per finanziamenti a medio termine, operazioni di leasing e credito alle scorte.

Spese ammissibili

- 1) Per i finanziamenti a medio termine e per le operazioni di leasing, per cui Artigiancassa ha già concesso contributi in conto interesse, è accordato un ulteriore contributo dello stesso tipo per ridurre di 1 punto percentuale il tasso d'interesse fissato dalle vigenti disposizioni statali a carico dell'artigianato.
- 2) Per le operazioni di credito alle scorte ammesse al contributo in conto interessi dell'Artigiancassa, è concesso un contributo per ridurre di 2 punti percentuali il tasso di interesse.
- 3) In alternativa alle suddette agevolazioni, agli artigiani che richiedono i contributi in conto interessi concessi dall'Artigiancassa S.p.A., può essere concesso un contributo a carico del fondo di cui all'articolo 41, su una ulteriore quota di finanziamento non superiore al 50% dell'importo massimo previsto dalla normativa statale.
- 4) Per i finanziamenti a medio termine per operazioni di credito concessi direttamente o indirettamente dall'Artigiancassa, destinati all'attività artigianale non agevolata dalla vigente normativa, è concesso, in alternativa alle agevolazioni di cui sopra, un contributo in conto interessi pari ad 1 punto percentuale, a condizione che il tasso offerto per le predette operazioni di finanziamento non sia superiore a 2 punti percentuali sull'"Euribor".

Procedure

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Riferimenti normativi L.R. 18 febbraio 1986, n. 3 (G.U.R. 9/1986).
Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca